



COMUNE DI TUGLIE
Provincia di Lecce

73058 – Piazza Massimo D’Azeglio – Tel. 0833/596521-2 – Fax 0833/597124
Internet: www.comune.tuglie.le.it

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE

L’anno **duemilaventiquattro** il giorno trentuno del mese di **Luglio**

TRA

Il Dott. Angelo Palmisano, nato a Taranto il 23.08.1976, Responsabile del Settore 1° "Affari Generali e servizi socio-assistenziali e culturali" del Comune di Tuglie, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della predetta Amministrazione che rappresenta (C.F. del Comune di Tuglie: 82000530756), (d’ora innanzi “Comune di Tuglie”)

E

l’Avv. Mario Bortone, nato a Ugento (prov. LE) il 07.04.1942, con studio in Lecce alla Via dei Protonobilissimi n°8, codice fiscale BRTMRA42D07L484T, (d’ora innanzi “Professionista”)

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 100 del 27.06.2024 avente ad oggetto *“Giudizio proposto da Arca Sud Salento di Lecce dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado per l’annullamento della sentenza n°97/2024 (depositata in data 18.01.2024). Conferimento incarico legale.”* è stato stabilito, tra l’altro, di:

1. di prendere atto che in data 03.06.2024 (ns. prot. n° 5801), è stato notificato un atto con il quale ARCA SUD SALENTO, già I.A.C.P. della Provincia di Lecce (C.F. 00152490751), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandra Pezzuto dell’Ufficio legale interno, ha proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado l’annullamento della sentenza n°97/2024 pronunciata il 15 gennaio 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecce – sez. 5, depositata il 18 gennaio 2024 e non notificata, nel giudizio proposto da Arca Sud Salento per l’annullamento dell’Avviso di accertamento n. 20180000454 del 2022 per IMU 2018 ed iscritto al Registro Generale dei Ricorsi n. 1609/2023;
2. di incaricare il Sindaco di costituirsi nel giudizio in parola;
3. di conferire, quindi, all’ Avv. Mario Bortone con studio in Lecce alla Via dei Protonobilissimi 8, l’incarico di difendere le ragioni dell’Amministrazione Comunale nel giudizio de quo;
4. di affidare al competente Responsabile di Settore, Dott. Angelo Palmisano, l’adozione dei relativi provvedimenti di spesa, ivi compreso l’impegno della somma di Euro 2.000,00 (oltre 15%, IVA e CAP) con imputazione al capitolo 01021138 del Bilancio 2024;
5. di stabilire che si procederà alla liquidazione delle competenze, nel limite massimo dell’impegno assunto, salvi eventuali aumenti per spese non previste - che dovranno essere comunque preventivamente autorizzate dal Comune – dietro presentazione di regolare fattura e di nota specifica.

- con determinazione dirigenziale n° 565 del 16.07.2024, il Responsabile del I Settore Comunale ha precisato le clausole e le condizioni contrattuali dell’affidamento, approvandone lo schema di disciplinare di incarico da sottoscrivere con il Professionista incaricato;

tutto quanto innanzi premesso, si conviene e stipula quanto segue.

1. Il Comune di Tuglie, come sopra rappresentato, in esecuzione alla deliberazione della G.C. n. 100 del 27.06.2024 e della determinazione dirigenziale n° 565 del 16.07.2024, affida all'Avv. Mario Bortone che accetta, l'incarico costituirsi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado per l'annullamento della sentenza n°97/2024 pronunciata il 15 gennaio 2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Lecce – sez. 5, depositata il 18 gennaio 2024 e non notificata, nel giudizio proposto da Arca Sud Salento per l'annullamento dell'Avviso di accertamento n. 20180000454 del 2022 per IMU 2018 ed iscritto al Registro Generale dei Ricorsi n. 1609/2023.
2. Il Comune di Tuglie, corrisponderà al Professionista incaricato per l'espletamento di tutte le attività inerenti il giudizio di cui al punto 1, il compenso professionale di € 2.000,00 (duemila/00) (oltre 15%, IVA e CAP come per legge) per il giudizio in parola. Tale compenso professionale è quantificato consensualmente dalle parti secondo quanto previsto dall'art. 13 del L. 31.12.2012 n. 247 e dal D.M. 10/03/2014 n. 55.

1. Le competenze di cui al precedente punto 2 verranno corrisposte, previa emissione di fattura da parte del Professionista, entro novanta giorni dalla cessazione del grado di giudizio per cui l'incarico viene conferito e a saldo delle competenze dovute;
2. Il Professionista accettando il compenso determinato come al punto 2, si impegna a non pretendere ulteriori compensi professionali per il presente giudizio, ritenendo ampiamente soddisfatta la prestazione professionale per l'intero giudizio.

Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista, ai sensi dell'art. 2223 del Codice Civile, riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

Inoltre, in caso di soccombenza di controparte con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il Professionista:

- se le spese di condanna di controparte sono di importo pari o superiore a quelle pattuite, si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.
- se, invece, le spese di condanna riconosciute dal giudice sono inferiori a quelle pattuite ed indicate al precedente punto 2, può richiederne la differenza al Comune.

In ogni caso il Professionista dovrà procedere autonomamente al recupero delle stesse.

5. Il Professionista si impegna a comunicare al Comune di Tuglie il livello di complessità dell'incarico, a trasmettere copia degli atti di parte relativi al Giudizio e a relazionare e tenere informato costantemente il Comune di Tuglie circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche la eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Il Comune di Tuglie resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, e dettagliatamente indicato al precedente punto 2.

Il Professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il Professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune di Tuglie, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

In caso di recesso del Comune di Tuglie o di recesso del Professionista per giusta causa, il compenso pattuito sarà rimodulato valutando proporzionalmente l'attività svolta sino al momento del recesso.

6. Il Professionista incaricato si impegna anche a curare le fasi successive relative alla registrazione della sentenza. In particolare, è onere per il Professionista incaricato provvedere a comunicare all'Comune di Tuglie l'importo dovuto per spese di registrazione, tenuto conto dell'esito del giudizio.
7. Le prestazioni di cui al presente disciplinare sono configurate in un rapporto di lavoro autonomo ai sensi degli artt. 2222 – 2237 C.C. e verranno espletate dal Professionista, in piena autonomia, senza vincoli di subordinazione e quindi, fuori da quelle che sono le caratteristiche tipiche del lavoro dipendente.
8. Con la sottoscrizione del presente disciplinare, il Professionista incaricato, oltre ad accettare integralmente le condizioni ivi contenute, dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante di controparte) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il Professionista nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Tuglie l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
9. Al Professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.
Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il Professionista incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal Professionista incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il Professionista incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune di Tuglie.
10. Il rischio per l'esatto adempimento delle prestazioni pattuite, ricade esclusivamente sul Professionista salvo casi di forza maggiore. A tal proposito le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 lett. e) del D.L. 138/2011, il Professionista risulta essere assicurato, così come attestato nell'apposita dichiarazione, per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.
11. Ogni modifica a quanto previsto nel presente contratto non avrà alcun valore se non approvata dalle parti per iscritto.
12. La liquidazione di ogni singola fattura (nei limiti e con le modalità di cui a precedenti punti 2 e 3) avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima. In caso di fattura irregolare o di certificazione di non regolarità contributiva, il termine di pagamento verrà interrotto dalla data di contestazione del Comune di Tuglie. Il Professionista ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.e i, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella legge medesima. I pagamenti a favore del Professionista relativi all'incarico oggetto del presente contratto saranno effettuati esclusivamente sul conto corrente dedicato indicato dal Professionista, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 di cui sopra. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
13. Il Professionista, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Tuglie, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 214 del 22/12/2022.
A tal fine, le parti danno atto che l'Amministrazione ha trasmesso al Professionista, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, così come aggiornato con il D.P.R. 81/2023, copia del decreto stesso e copia del citato Codice di comportamento integrativo, per una loro più completa e piena conoscenza.
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti Comune di Tuglie sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del

contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al concessionario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

14. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, compreso il GDPR 2016/679, Professionista autorizza il Comune al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare.
15. Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del citato d. Lgs. n. 196/2003 e sue eventuali modificazioni ed integrazioni, compreso il GDPR 2016/679, informa il Professionista, il quale ne prende atto e dà il relativo consenso, che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
16. Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso e le relative spese saranno a carico del Professionista.

Tuglie, 31.07.2024

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Angelo Palmisano

IL PROFESSIONISTA
F.to Avv. Mario Bortone

Ai sensi dell'art. 1341 del c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole contenute ai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Angelo Palmisano

IL PROFESSIONISTA
F.to Avv. Mario Bortone